Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Gruppo Vittoria Assicurazioni
Polizza R.E. "Programma Oggi per il Domani Danni 05/24"

Il presente documento è stato redatto in data 06/02/2026
ed è l'ultima versione disponibile

Scopo
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società
Vittoria Assicurazioni S.p.A., con sede in via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano – Italia, Codice Fiscale e numero d'iscrizione Registro Imprese di Milano 01329510158 - R.E.A. N. 54871, Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014, Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008, soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A. , tel. +3902482191 ; sito internet: www.vittoriaassicurazioni.com; e-mail: info@vittoriaassicurazioni.it; pec: vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it.
Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2024 il patrimonio netto dell'impresa ammonta a € 881.050.311 ed il risultato economico di periodo ammonta a € 92.481.810.
Sul sito internet della Società www.vittoriaassicurazioni.com nella Sezione Investor Relations al seguente link (https://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/DettServ.aspx?idArea=10&idCat=112&idDet=491) è reperibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR). L'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari a 245,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Per tutte le Sezioni l'ampiezza dell'impegno di Vittoria è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.

SEZIONE INFORTUNI
Sono compresi gli infortuni derivanti da: uso e guida di veicoli in genere; uso e guida di mezzi militari e macchine operatrici il cui utilizzo sia necessario o complementare; all'attività del Contraente/Assicurato per conto del proprio comando; uso di qualsiasi mezzo di locomozione (terrestre o marittimo) militare, pubblico o privato; malore o incoscienza. Sono compresi anche gli infortuni: subiti durante attività di assistenza alle popolazioni e/o per pratica di attività sportive/ricreative durante le missioni di pace all'estero; subiti durante trasferimenti per servizio; derivanti da colpa grave e tumulti popolari.
Caso di Morte. Morte presunta. Rimpatrio della salma. Caso di Invalidità Permanente: se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, è pagata la somma assicurata. Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità. Indennità aggiuntiva per perdita dell'idoneità al servizio: se il Contraente/Assicurato, in conseguenza dell'infortunio, perde permanentemente e totalmente l'idoneità al servizio, viene pagato un ulteriore indennizzo, in base ai seguenti casi: Caso di infortunio professionale o extraprofessionale, per il quale l'assicurato è giudicato non idoneo anche al transito in altri Ruoli dell'Amministrazione di appartenenza; Caso di infortunio professionale o extraprofessionale per il quale l'assicurato (che ha perso l'idoneità al servizio) è giudicato idoneo al transito in altri Ruoli dell'Amministrazione. Caso di Inabilità temporanea a seguito di Infortunio: se un infortunio ha per conseguenza un periodo di inabilità temporanea, viene pagata l'indennità giornaliera. Diaria da gessatura a seguito di infortunio. Rimborso spese sanitarie da infortunio. Raddoppio capitali assicurati per minori e disabili: in caso di morte contemporanea di entrambi i coniugi assicurati, viene raddoppiato il pagamento spettante ai figli minorenni conviventi. Indennità speciale a seguito di infarto o ictus con perdita di idoneità al servizio e del rapporto di impiego: se il Contraente/Assicurato perde permanentemente e totalmente l'idoneità al servizio per infarto acuto del miocardio o per ictus cerebrale, ed è anche giudicato non idoneo al transito in altri Ruoli dell'Amministrazione di appartenenza, viene pagato un indennizzo in base ai seguenti casi: Infarto o ictus non dipendente da causa di servizio: viene pagato per cinque anni, un importo annuo pari a: Euro 30.000 se l'assicurato non ha figli a carico; Euro 36.000 se l'assicurato ha figli a carico. Infarto o ictus dipendente da causa di servizio: viene pagato, per cinque anni, un importo annuo pari a Euro 12.000.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Attività speciali.

SEZIONE ASSISTENZA
Assistenza persona: Informazioni sanitarie; Consigli medici telefonici generici e specialistici; Assistenza infermieristica presso l'Istituto di Cura; Invio di medicinali urgenti; Ricerca e prenotazione di centri specialistici e diagnostici (in Italia); Trasporto in autoambulanza in Italia dopo il ricovero di primo soccorso; Trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato; Rientro dal centro ospedaliero attrezzato. Convalescenza e riabilitazione: Invio di un infermiere a domicilio (in Italia); Invio di un fisioterapista (in Italia); Fornitura di attrezzature medico chirurgiche (in Italia).

SEZIONE MALATTIA
Diaria da ricovero a seguito di infortunio o malattia. Maggiorazione dell'indennità giornaliera per ricovero: viene pagato: il doppio dell'indennità giornaliera pattuita per ogni giorno di ricovero che comporti grande intervento chirurgico o che avvenga in reparto di rianimazione o di terapia intensiva; a partire dal ventunesimo giorno, l'indennità giornaliera aumentata del 50% se il ricovero si protrae per oltre 20 giorni consecutivi; il doppio dell'indennità giornaliera in caso di ricovero d'urgenza all'estero. Indennità forfettaria per interventi chirurgici: è pagato un indennizzo in caso di ricovero per intervento chirurgico, anche effettuato in regime di day hospital od in ambulatorio.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Indennità giornaliera per convalescenza a seguito di infortunio.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI
Responsabilità Civile Professionale per "danni corporali e materiali": opera per i danni cagionati a terzi durante l'espletamento e svolgimento del servizio prestato in tempo di pace. La garanzia è estesa alle missioni che non comportino l'uso di armi. Responsabilità Civile Professionale per "danni patrimoniali": opera quando l'Assicurato è tenuto a pagare danni patrimoniali in conseguenza di un comportamento colposo tenuto durante l'espletamento del servizio in tempo di pace, da cui deriva un danno a terzi. Responsabilità amministrativa e/o contabile nei confronti della Pubblica Amministrazione: opera per Perdite Patrimoniali derivanti da responsabilità Amministrativa e/o Contabile cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di negligenza o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni. Responsabilità Civile della vita privata: opera per i danni cagionati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi nell'ambito della vita privata.

SEZIONE INCENDIO
Indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato causati da: incendio; fulmine, scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi; implosione; acqua condotta a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel fabbricato; caduta di aeromobili o veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate; onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; urto di veicoli stradali non in uso o di proprietà dell'Assicurato; furto di fissi ed infissi e guasti cagionati agli stessi dai ladri; rovina di ascensori o montacarichi; eventi atmosferici: eventi sociali e politici; spese di ricerca e riparazione per i danni da spargimento d'acqua.
Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo: Contenuto; Ricorso terzi da incendio.

Che cosa NON è assicurato?

L'assicurazione cessa per le persone affette da: alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S. o sindromi correlate, epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali.

Ci sono limiti di copertura?

SEZIONE INFORTUNI
Esclusioni. Sono esclusi: conseguenze dirette di infortuni che abbiano dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione; guerra dichiarata e non dichiarata, guerra civile, invasione, atti di forze nemiche, ostilità ed operazioni simili ad atti di guerra, eventi bellici, missioni di servizio all'estero, sia che riguardino operazioni "di pace" che "di guerra"; uso e/o guida di mezzi subacquei ed aerei; partecipazione a corse, gare (e relative prove, collaudi, allenamenti),salvo che siano manifestazioni di pura regolarità, oppure nel caso in cui dette attività siano svolte dal Contraente/Assicurato per servizio o in rappresentanza del proprio comando; guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti; affezione, contagio, intossicazione; inondazioni, terremoto, eruzioni vulcaniche non in occasione di interventi e prestazioni al servizio del proprio comando; azioni dolose compiute o tentate dall'Assicurato; attività subacquee in genere, equitazione durante gare e relative prove, "sci estremo" e alpinismo con scalata di rocce. Si escludono anche le attività sportive svolte in qualità di tesserato presso le federazioni sportive nazionali e sotto l'organizzazione delle stesse (tranne il caso in cui svolge dette attività per servizio o in rappresentanza del proprio comando; paracadutismo, anche se per servizio sport aerei in genere; pratica di sport a titolo remunerativo; manifestazioni epilettiche; suicidio, tentato suicidio, atti di autolesionismo. Sono esclusi gli infortuni che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti; conseguenti a stato di etilismo acuto, ad abuso di psicofarmaci, ad uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni; subiti in stato di detenzione conseguente a condanna; occorsi in occasione di partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Sono esclusi gli infortuni occorsi in servizio durante lo svolgimento di attività come: paracadutismo, attività subacquee in genere (compreso l'uso e/o guida di sommergibili e sottomarini), scalata di rocce o di ghiacciai, pilota o membro dell'equipaggio di aeromobili, speleologia, sci alpinismo, sci fuori pista.
Franchigie. Rotture sottocutanee: 180 giorni; Invalidità permanente: 3%; Inabilità temporanea: 3 giorni.

SEZIONE ASSISTENZA
Esclusioni. L'assicurazione non opera per: guerra, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo vandalismo, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato; suicidio o tentato suicidio; infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce od accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutte le Malattie o gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive estreme e/o svolte a titolo professionale; handbike, sport estremi (es. down-hill), sport acrobatici (es. BMX acrobatico), ecc.; l'espianto e/o il trapianto di organi; malattie nervose e mentali; le malattie che abbiano dato origine a cure, o esami o diagnosi anteriori alla data di decorrenza del contratto, conosciute o non conosciute dall'Assicurato; malattie e Infortuni conseguenti e/o derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa. Le Prestazioni non sono fornite negli Stati che si trovino in stato di belligeranza dichiarata di fatto. Salvo i casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle Prestazioni decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

SEZIONE MALATTIA
Esclusioni. L'assicurazione non opera per: le conseguenze dirette di infortuni, nonché le malattie (quindi anche gli stati patologici) che hanno dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla data di decorrenza del contratto, conosciute o non conosciute dal Contraente/Assicurato; le prestazioni per l'accertamento e l'eliminazione o la correzione di difetti fisici e malformazioni; le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le manifestazioni riferibili ad "esaurimento nervoso"; le prestazioni per intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici e ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; il parto non cesareo e l'aborto volontario, nonché per le prestazioni riferibili a infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza; le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia o da infortunio), nonché per quelle dietologiche e fitoterapiche, per le paradontopatie, le cure e le protesi dentarie, la cheratomia radiale fino a tre diottrie di miopia e/o tre diottrie di astigmatismo miopico; le conseguenze dirette e indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo quelle subite come paziente per applicazioni radioterapiche; le spese sanitarie sostenute per positività H.I.V., per A.I.D.S. e sindromi ad essa correlate; le patologie varicose manifestatesi, secondo giudizio medico, prima del giorno di decorrenza del contratto; manifestazioni epilettiche; tentato suicidio, atti di autolesionismo; trattamenti fisioterapici, cure termali, medicinali; l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici. La garanzia Indennità forfettaria per interventi chirurgici non opera per: le conseguenze dirette di infortuni, nonché le malattie (quindi anche stati patologici) che abbiano dato origine a cure, o esami, o diagnosi anteriori alla data di decorrenza del contratto, conosciute o non conosciute dall'Assicurato; le prestazioni per l'accertamento e l'eliminazione o correzione di difetti fisici e malformazioni; le malattie mentali, i disturbi psichici in genere e le manifestazioni riferibili ad "esaurimento nervoso"; le prestazioni per intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici ed a uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; il parto non cesareo e l'aborto volontario non terapeutico nonché le cure, gli accertamenti diagnostici e gli interventi chirurgici per infertilità, sterilità maschile e femminile, impotenza; le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da neoplasia o da infortunio), quelle dietologiche, fitoterapiche, omeopatiche, le protesi dentarie in ogni caso, le paradontopatie e le cure dentarie quando non siano rese necessarie da infortunio; le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; gli interventi chirurgici e i ricoveri determinati da positività H.I.V. e da A.I.D.S. e sindromi ad esse correlate; le patologie varicose manifestatesi, secondo giudizio medico, prima del giorno di decorrenza del contratto; le manifestazioni cliniche e relativi trattamenti diagnostici e terapeutici, riguardanti sindromi organiche cerebrali e psicosi in genere, loro complicanze e conseguenze.
Franchigie. In caso di ricovero in Day Hospital è prevista una franchigia di 2 giorni.

SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Esclusioni Responsabilità Civile Professionale Danni Corporali e Materiali. La garanzia non opera per: guerra, invasione, atti di forze nemiche, ostilità od operazioni simili ad atti di guerra (sia la guerra dichiarata o no), missioni per il mantenimento o il ristabilimento della pace, eventi bellici; instaurazione della legge marziale, provvedimenti di confisca, o nazionalizzazione o requisizione o distruzione di (o danni a) proprietà per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale; qualsiasi atto di qualsiasi persona o gruppo che agisca per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione i cui obiettivi siano di rovesciare o influenzare "de jure o de facto" il governo con azioni terroristiche o con la violenza; azioni e/o omissioni dolose e/o per danni conseguenti ad abuso di potere; danni patrimoniali, cosi come definiti nella sezione Glossario Programma Danni, nonché per i danni derivanti da furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore; danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato; danni conseguenti ad: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); danni sofferti da dignitari esteri in visita in Italia che sono sotto scorta o sorveglianza; danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli di qualsiasi genere a motore, nonché da navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore e da impiego di velivoli; danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo; danni a cose e/o beni di proprietà o detenute a qualsiasi titolo da qualunque Arma o Corpo di appartenenza; danni da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; danni da campi elettromagnetici. Non opera per le mansioni di: pilota di velivoli in genere; paracadutista; addetto alla torre di controllo o controllore di volo, addetto alla rotta di volo; responsabile della Capitaneria di porto; progettista e/o direttore dei lavori nonché costruttore di opere, impianti o manufatti in genere e, limitatamente ai dipendenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, collaudatore e certificatore. Sono però coperti coloro che, pur identificati con la qualifica di "direttore dei lavori", sono responsabili solo della manutenzione ordinaria e/o dell'assemblaggio di opere provvisorie; membro dei servizi segreti.
Esclusioni Responsabilità Professionale Danni Patrimoniali. La garanzia non opera per: azioni e/o omissioni dolose e/o per danni conseguenti ad abuso di potere; danni da morte, lesioni personali o danneggiamenti materiali a cose; responsabilità amministrativa e/o contabile; danni derivanti da furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione o deterioramento di: denaro, preziosi o titoli al portatore, tutte le obbligazioni di natura fiscale e per le multe, ammende o indennità di mora; danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato; danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli di qualsiasi genere a motore, nonché da navigazione di natanti e mezzi subacquei a motore e da impiego di velivoli; danni da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto; danni da campi elettromagnetici. Esclusioni della Responsabilità Civile della vita privata. Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione: il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente; le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. La garanzia esclude: esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita; inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale; furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio; proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere; pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, dall'esercizio dell'attività venatoria; proprietà di immobili diversi da quello indicato alla ubicazione del rischio; proprietà, uso e possesso di animali non domestici; contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS); inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente; i danni a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; i danni derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte: da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto o da campi elettromagnetici; i danni da furto, perdita, divulgazione non autorizzata di "data personali" non pubblici; i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento di "dati" presenti nel "sistema informatico" dell'Assicurato compresi i "supporti dati", causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'Assicurato.
Franchigie. La garanzia RCT prevede franchigie da un minimo di € 200 a un massimo di € 2.500.

SEZIONE INCENDIO

Esclusioni. Sono esclusi i danni: determinati da eventi bellici; da esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche; causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente; agli apparecchi od agli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale; di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti; causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata questa garanzia. Rispetto agli eventi atmosferici, esclude i danni causati da: fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione di acqua marina; formazione di ruscelli, accumuli esterni d'acqua, rotture e rigurgiti dei sistemi di scarico; gelo; slavine, valanghe; cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani; bufere, tempeste, vento, grandine o trombe d'aria. Rispetto agli eventi atmosferici, esclude i danni subiti da: alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere; recinti, cancelli, cavi aerei, camini, insegne od antenne radiotelevisive in genere anche centralizzate, pannelli solari, nonché consimili installazioni esterne; enti all'aperto, compresi serbatoi od impianti in genere; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, capannoni pressostatici e simili, baracche costruite in legno o plastica e quanto in essi contenuto; serramenti, vetrate e lucernari in genere; lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Rispetto agli eventi sociali e politici, esclude: i danni determinati da: confisca, o requisizione, o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, o quelli avvenuti in occasione di serrate; i danni causati da: fumi, gas o vapori; imbrattamento dei muri; le distruzioni, i guasti o danneggiamenti dovuti a: interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra; mancata od anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica; mancato od anomalo funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione. Sia per gli eventi sociali e politici che per gli eventi atmosferici, esclude i danni: di inondazioni o frane; di furto, nonché quelli a fissi ed infissi già indennizzabili; di smarrimento, rapina, saccheggio, od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Relativamente alla garanzia Ricorso Terzi da Incendio esclude: i danni a cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Franchigie. La garanzia Incendio prevede franchigie da un minimo di € 52 a un massimo di € 250.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è diretto a tutto il personale in servizio delle diverse Armi/Corpi, ai civili dipendenti del Ministero della Difesa e dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ed ai rispettivi familiari conviventi al fine di tutelarsi in caso di infortuni, malattia, responsabilità civile professionale e della vita privata, incendio dell'abitazione e del relativo contenuto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari, con riferimento all'intero flusso commissionale del prodotto è pari al **35,00%.**

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Puoi presentare reclamo scritto a Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 - 20149 Milano o compilare il modulo presente all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com/contatti/reclami/. Il Servizio Reclami risponde entro 45 giorni, che possono diventare 60 se serve più tempo per gli accertamenti.
All'IVASS	Se non sei soddisfatto dell'esito o la risposta è arrivata in ritardo, puoi rivolgerti all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it.**

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo **OPPURE** **diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET**	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure - al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	E' obbligatorio interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** *(Legge 9/8/2023, n. 98).*
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per determinare il danno, tu e Vittoria potete scegliere un perito ciascuno. Se c'è disaccordo tra i due periti, questi nominano un terzo perito. Tu paghi le spese del tuo perito; quelle del terzo perito sono divise a metà tra te e Vittoria. In ogni caso puoi sempre rivolgerti all'Autorità Giudiziaria. Non è previsto l'Arbitrato.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Sono detraibili i premi relativi agli infortuni da cui deriva la morte o l'invalidità permanente. L'importo detraibile è indicato in polizza.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.vittoriaassicurazioni.com/diritto-alloblio-oncologico/
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. NELL'AREA RISERVATA POTRAI: MONITORARE LA POLIZZA; GESTIRE I PAGAMENTI E I RINNOVI; PAGARE ON LINE; MODIFICARE E SOSPENDERE LA POLIZZA; INVIARE DOCUMENTI; SCARICARE MODULI; CHIEDERE ASSISTENZA; MONITORARE PREMI E PRATICHE SINISTRI.

DA099557-EDZ-0624-Oggi per il Domani